

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 03/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 29/01/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate, sulle 120 complessive, a far data dal 1/05/2018.

Dopo aver, invano, esperito il reclamo in data 31/07/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha chiesto: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 715,36, o «nella somma diversa che sarà accertata nel corso del presente arbitrato», di cui: € 210,00 a titolo di «spese di istruttoria»; € 29,56 a titolo di «oneri vari» (*rectius*: «oneri erariali»); € 475,80 a titolo di «commissioni di attivazione»; - la corresponsione degli interessi legali «fino al soddisfo» e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 1.620,00, oltre accessori di legge, «ovvero in quella che si riterrà di giustizia, da distrarsi al procuratore antistatario».

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, ha rappresentato che: - in sede di riscontro alle due lettere di reclamo inviate per il tramite di due diversi procuratori, parte resistente comunicava all'odierno ricorrente la sua disponibilità a corrispondere la somma di € 381,02; - a seguito dell'accettazione da parte del cliente, la banca provvedeva al pagamento dell'importo suindicato; - nonostante l'accordo transattivo, il cliente inoltrava un nuovo reclamo



richiedendo il rimborso di quota parte delle commissioni non godute a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento; - i principi della sentenza "*Lexitor*" non sono applicabili alla fattispecie in esame; - la voce di costo denominata "oneri erariali" si riferisce all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 60/73 ed alle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico; - le "commissioni di attivazione" non sono suscettibili di essere restituite secondo il criterio *pro rata temporis* ma secondo il diverso criterio della curva degli interessi, pertanto anche tale domanda deve essere respinta; - le "spese di istruttoria" si riferiscono ad una mera e formale attività di preanalisi, nell'ambito della quale la banca accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa di riferimento (a titolo esemplificativo, la qualifica di lavoratore dipendente); - le "spese legali" non sono dovute; - che la clausola di cui al punto 3 delle Condizioni Generali di Contratto non può dirsi vessatoria, in quanto «il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento». L'intermediario ha, pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive; in particolare dal conteggio estintivo prodotto in atti risulta uno storno di € 2.443,92 a titolo di interessi per la parte non maturata e un ulteriore rimborso di € 124,56 come "totale importi rimborsati al cliente".

Constano in atti versate una quietanza liberatoria conforme col richiamato conteggio estintivo, con effetti dal 1/05/2018, e la copia integrale del contratto sottoscritto in data 29/01/2014, sul quale non risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

Parte resistente ha rilevato di aver già provveduto, in sede di riscontro al reclamo, al rimborso della somma di € 381,02, corrisposta al ricorrente tramite assegno circolare la cui copia è acclusa alle controdeduzioni.

Tra gli atti depositati, consta, altresì, la copia del modulo di accettazione della proposta formulata dall'intermediario e sottoscritta dal cliente.

Si rappresenta, inoltre, che in relazione al valore da attribuire alla quietanza liberatoria, in merito alla specifica eccezione sollevata dall'intermediario, l'orientamento consolidato dei collegi (per tutti il Collegio di coordinamento, decisione n. 8827/2017), ritiene inidonee le quietanze liberatorie a essere considerate come transazioni/rinunce laddove mancanti, da un lato, dell'identificazione della *res litigiosa* e delle reciproche concessioni, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Inoltre, si è condiviso che, in generale, le quietanze liberatorie possano essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Nel caso di specie si rileva che: - la quietanza *de quo* è stata sottoscritta dal ricorrente il 14/11/2018, quindi in data successiva all'invio del conteggio estintivo (30/03/2018); - il modulo non riporta l'identificazione della *res litigiosa* né di reciproche concessioni; - la parte relativa all'accordo di manleva dell'intermediario non è stata sottoscritta dal ricorrente.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia



Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle clausole sulle "Commissioni di attivazione" e sugli "oneri erariali" sono da considerarsi di natura *recurring* e, quindi, retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, i costi di cui alle clausole relative alle "Spese di istruttoria" sono da qualificarsi come *up front*, ragion per cui sono rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,75%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,29%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	39,29%	137,52		137,52
Commissioni di attivazione				793,80	Recurring	60,00%	476,28		476,28
Oneri erariali+altre spese amministrative				49,26	Recurring	60,00%	29,56		29,56
Ulteriori rimborsi				381,02				381,02	-381,02
Totale				761,98					262,33

L'importo come sopra calcolato di € 262,33 (cifra da arrotondarsi a € 262,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 715,36, la quale ha considerato rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis* anche le spese di istruttoria e non ha tenuto conto del rimborso successivamente corrisposto dalla finanziaria con assegno circolare (*ut supra*).

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 262,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA